

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2157)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

(V. Stampato Camera n. 3499)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 1983*

Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con

legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tutelate in virtù della convenzione stessa non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.